

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello
Sviluppo

cress@pec.minambiente.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Direzione generale della
difesa dell'ambiente Servizio valutazioni ambientali

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province
di Sassari e Nuoro

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio e vigilanza edilizia di Sassari,
Olbia-Tempio e di Nuoro-Ogliastra

eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS

Dipartimenti Sassari-Gallura e Nuoro-Ogliastra

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Bitti, Buddusò, Onanì

protocollo@pec.comune.budduso.ot.it,

protocollo@pec.comune.bitti.nu.it, protocollo@pec.comune.onani.nu.it

Oggetto: **Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 e art. 29 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa all'installazione di un parco eolico denominato "Is Terenass" nei Comuni di Bitti (NU), Onanì (NU) e Buddusò (SS) compreso tra quelli elencati nell'allegato II alla Parte II del Dlgs. 152/06 e s.m.i. al comma 2 – Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW"- proposto dalla società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con sede legale in Piazza del Grano 3, Bolzano, Intervento nel procedimento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i.**

I sottoscritti Graziano Bullegas e Mauro Gargiulo, rispettivamente presidente e delegato per le tematiche energetiche del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra onlus – Associazione nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, e soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 111, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

Con istanza pubblicata il 12.08.2020 sul sito del Ministero dell'Ambiente è stato avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A. – Cod.Proced.5476) relativo al progetto denominato “**Parco eolico denominato Bitti-Terenass**”, presentato dalla soc. Green Energy Sardegna 2 S.r.l. (di seguito Società o Green Energy), avente sede legale in Bolzano, Piazza del Grano 3, iscritta al R.E.A. n.22282.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 11 aerogeneratori, caratterizzati dalla potenza massima unitaria di 6,2 MW cadauno, per una potenza massima d'impianto di 56 MW. Il progetto rientra tra quelli elencati nell'allegato II alla Parte II del Dlgs. 152/06 e s.m.i. al comma 2 – “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW” e pertanto è sottoposto a procedura di VIA statale.

Gli aerogeneratori saranno ubicati nel territorio del comune di Bitti (NU); l'energia elettrica sarà convogliata mediante un cavidotto interrato con tensione di esercizio pari a 30 KV fino alla Sottostazione elettrica di trasformazione utente ubicata in agro di Buddusò (SS) e sarà connessa in antenna a 150kV con una nuova stazione elettrica di smistamento della RTN a 150kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150KV “Ozieri-Siniscola 2), denominata “Buddusò SE”, previa realizzazione di un nuovo elettrodotto di collegamento della RTN a 150kV tra la SE di S.Teresa e la nuova SE di Buddusò, di cui al piano di sviluppo di Terna. Le opere da realizzare per il funzionamento del “Parco eolico Terenas” sono le seguenti:

- Realizzazione di fondazioni ed ancoraggi per gli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori
- Adeguamenti di accessi esistenti ed apertura di nuovi, necessari al transito dei mezzi pesanti per il trasporto degli elementi
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione in agro del Comune di Buddusò, con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

L'istruttoria risulta avviata presso il Ministero dell'Ambiente – Procedimento di VIA in data 21.08.2020 ai sensi dell'art. 9 del D.M 150/07; il progetto deve essere sottoposto al parere preliminare della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA E VAS, nell'ambito del procedimento di VIA Statale.

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 24 e 29 e ss. del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. e agli artt. 9 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE N. 1

A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2018:

- **Potenza efficiente lorda:** **MW 4.523,8**
- **Energia lorda prodotta:** **GWh 12.210,7**
- **Energia lorda consumata:** **GWh 9.138,1 (con un esubero del 33,6%)**
- **Impianti eolici:** **n. 593**
- **Potenza lorda impianti eolici:** **MW 1.054,8**
- **Produzione lorda impianti eolici:** **GWh 1.672,1**

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2018), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi pari al 33,6%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti:

- a) Parco eolico offshore (Costa Sud-Occidentale della Sardegna): potenza 504 MW (offshore) n. 42 aerogeneratori da 12 MW/cad

- b) Parco eolico “Bitti Terenass”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- c) Parco eolico “Bitti-Mamone”: potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad
- d) Parco eolico “Bitti – area PIP”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- e) Parco eolico “Nule Benetutti”: potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- f) Parco eolico Porto Torres : potenza 34 MW n.6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- g) Parco eolico Abbila (Ulassai – Perdas de fogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- h) Parco eolico Nule (VIA regionale): potenza di 21 MW - n. 7 aerogeneratori da 3 MW/cad

A questi devono aggiungersi circa 53 impianti fotovoltaici presentati a VIA regionale (in fase istruttoria) per una potenza intorno ai 2.000 MWp.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l’uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l’eolico), attese le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le Centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l’incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell’overgeneration, fino a determinare inversioni di potenza. L’incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà l’uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad un incremento esponenziale del surplus energetico (nel 2018 già al + 34%) per l’ampia disponibilità di FER e l’incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L’attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi.

In conclusione il moltiplicarsi in totale deregulation dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli appetiti degli speculatori, non fa che rendere ancor più precario l’inadeguata rete di trasmissione.

Per tale motivo sono destinati a cadere nel vuoto i reiterati richiami al PNIEC e al rispetto degli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l’adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, l’incentivazione all’autoconsumo: Il Green New Deal fa specifico riferimento a **produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche, scenari antitetici a quelli delle polarizzazioni industriali**. Espliciti ed insistiti sono anche i richiami ai sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

Il progetto in esame ignora tali criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare profitti, derivati da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. E' dunque indubbio che favorendo le concentrazioni energetiche si spingono le multinazionali all'accaparramento dei capitali, marginalizzando la generazione diffusa, in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea e consegna alla speculazione privata lo sviluppo delle rinnovabili, con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici e devastare ambiente e paesaggio.

OSSERVAZIONE N. 2

B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Si premette che il progetto e in particolare la "Relazione generale" e il SIA risultano insufficienti ai fini di una corretta individuazione e valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del Parco eolico. Si danno di seguito alcuni cenni in relazione a tali carenze progettuali.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Nel progetto non risulta indicata né l'ubicazione delle aree delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione degli aerogeneratori, né le opere che dovrebbero essere eseguite per la loro realizzazione. Nel computo metrico non sono espressamente quantificati e dettagliati gli interventi ai fini della determinazione degli impatti sulle matrici ambientali. Trattandosi di aree di estensione rilevante (nel computo si indica una superficie generica di mq 48.120), interessate sia dalle attività di cantiere nella fase di realizzazione del Parco eolico, sia in quelle di manutenzione nella fase di esercizio, si deve

necessariamente presumere che debbano essere interessate da un intenso passaggio di mezzi d'opera e di trasporto con carichi sul piano di campagna di rilevante entità. Se ne deve inferire che una notevole estensione di suolo agricolo, ben più ampia della superficie quantificata per l'occupazione definitiva, sarà interessata da opere di spianamento e di scoticamento per uno spessore considerevole, con una conseguente radicale rimozione degli strati superficiali. Si deve altresì presumere che in parte di tali aree sarà realizzato un fondo con materiale scapolo, un riporto con materiale di pezzatura inferiore o ghiaietto, e una pavimentazione in conglomerato bituminoso al fine di consentire l'agibilità ai mezzi pesanti. Di conseguenza tutto lo strato organico e vegetale, il cui spessore in un contesto geologico prevalentemente petroso è dell'ordine di una decina di centimetri, ne risulterà totalmente sconvolto o rimosso, depauperando e rendendo sterile il suolo fino alla roccia madre.

Vi è da sottolineare che sia la temporaneità, che la permanenza di tali piazzole (non individuata con precisione sia sotto l'aspetto progettuale sia per l'estensione temporale) nel contesto in esame ha una rilevante valenza di carattere socioeconomico. Il Parco eolico non solo per la messa in opera delle torri ma anche per la realizzazione di tutte le infrastrutture ad esse connesse va ad occupare spazi agricoli attualmente adibiti a pascolo e seminativi. La sottrazione di una superficie così rilevante in rapporto all'estensione dell'intera area pascolativa comprometterebbe in modo definitivo le attività di allevamento tradizionalmente svolte.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Le figg. 11, 12, 13, 14, 15 della Relazione generale forniscono un'idea delle dimensioni dei mezzi d'opera e degli spazi occupati dall'area occupata dal cantiere per la realizzazione di ogni torre necessaria all'accantonamento provvisorio dei componenti, all'assemblaggio dei tronchi, al loro sollevamento ecc.

Perché ci si possa formare un'idea dell'entità delle opere direttamente connesse ai soli generatori del Parco eolico si aggregano nella tabella che segue i dati numerici desumibili dal computo metrico:

	Area mq	Sbancamento mc	Scavi fondazione mc	Scoticamento (h. 20) mq	Rilevato mc	Calcestruzzo mc
Piazzole	48.120	60.847	13.706	48.120	6.474	
Plinti			25.830		26.963	13.891
Strade		5.584		36.255	4.115	
cavidotti			20.248			

Occorre inoltre evidenziare che nella Relazione generale la Proponente sostiene che in fase esecutiva a seguito di successivi approfondimenti geologici possa emergere la necessità di dover progettare e dimensionare plinti di fondazione su pali in luogo di quelli diretti.




Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Si riporta di seguito la palificazione per plinto:

- numero massimo di pali per plinto: n 14
- diametro massimo di palo: 1,5 mt
- lunghezza massima del palo: mt 30



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

A tali interventi che riguardano soprattutto l'installazione degli aerogeneratori si devono aggiungere tutte le opere relative alle infrastrutture, anch'esse non individuate topograficamente. L'individuazione cartografica di tali opere risulta essere fondamentale anche ai fini dell'analisi degli impatti paesistici conseguenti al percorso dei cavidotti e delle strade di accesso nei confronti dell'elevato numero di presistenze archeologiche disseminate sul territorio. Attualmente alle aree in cui dovrebbero sorgere i due settori si accede con strade di larghezza non adeguate ai mezzi di trasporto delle torri e con percorsi di penetrazione agraria in terra battuta in genere di larghezza inferiore a 3 metri tra due fila ininterrotte di muretti a secco. Come si evince dalla Relazione tecnica, al fine di consentire a mezzi di trasporto di notevoli dimensioni l'accesso ai settori di destinazione si dovrà procedere al raddoppiamento delle sedi delle carreggiate esistenti fino a portarle ad una larghezza di circa 6 mt, oltre che a realizzare i canali di scolo e raccolta delle acque meteoriche. Nella parte in cui non è già presente una viabilità strutturata, le sedi stradali dovranno essere realizzate ex novo, operando sia con opere di sbancamento, sia in rilevato per garantire pendenze inferiori al 10%; si dovranno eseguire massicciate, sottofondi e pavimentare con conglomerato bituminoso, al fine di consentire il transito di autoarticolati pesanti di notevole lunghezza e con carichi assiali rilevanti. Per consentire l'allargamento o la realizzazione delle nuove sedi stradali, attualmente di larghezza massima di mt. 3 dovranno essere espropriate le fasce di terreno confinanti il percorso stradale ed abbattuti e ricostruiti ex novo i muretti di recinzioni in pietra lungo l'intero percorso. **In proposito si evidenzia che tali muretti, il cui impianto risale alla metà dell'800, sono tutti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 48 del PPR della Sardegna e sono considerati beni identitari.**

Vi è da precisare che nonostante il computo metrico definisca le opere "a misura", nei fatti le quantità sono riportate nel totale e non è possibile eseguire una verifica sull'attendibilità delle cifre indicate. Sono assenti

intere categorie di lavoro come appunto gli interventi per lo spostamento dei muretti, non sono quantificate le aree da espropriare, né le caratteristiche tecniche che le strade dovranno assumere per consentire un traffico di tale rilevanza per ampiezza di carreggiata e portata di carico.

Dai dati in tabella appare del tutto evidente che gli impatti sulla componente ambientale suolo per effetto degli sbancamenti, degli scavi, degli scoticamenti, degli spianamenti non sono irrilevanti come indicato nelle matrici riportate nel Rapporto ambientale, bensì risultano di elevata entità. L'impermeabilizzazione parziale e/o totale conseguente alle opere eseguite sottrarrà in modo irreversibile superfici dell'ordine di centinaia di ettari al pascolo e alle coltivazioni ad erbai. Vi è ancora da evidenziare che risulterà tecnicamente impossibile, al cessare delle attività di esercizio del Parco eolico, procedere alla rimozione dell'ingente massa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo cementizio messo in opera. Qualora si fosse voluto tentare una simile operazione di ripristino sarebbero emerse dubbie modalità di esecuzione e la impossibilità di individuazione della discarica di conferimento. Di fronte a tali difficoltà tecniche e agli oneri che ne sarebbero conseguiti la Società preferisce lasciare in situ l'enorme massa di conglomerato una volta rimossi gli aerogeneratori e tutte le opere di viabilità, deturpando in modo irreversibile ambiente e paesaggio per una superficie di centinaia di ettari. Un'estensione importante se confrontata con l'esiguità degli spazi fruibili per le attività agricole in un territorio montano, caratterizzato da una matrice di fondo rocciosa e con una morfologia non planare. Si aggiunga che la permanenza di strade così ampie e con tali caratteristiche tecniche non trova alcuna motivazione tecnica, né giustificazione economica in relazione al traffico veicolare ordinario, mentre da tale inutile realizzazione conseguiranno unicamente oneri di manutenzione nel tempo tutti a carico del Comune.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

L'impatto ambientale e paesaggistico che conseguirebbe alla realizzazione del Parco eolico appare in conclusione non giustificato oltre che non sostenibile.

Va inoltre osservato che in nessun elaborato viene eseguita una quantificazione degli alberi e della vegetazione che dovrà essere rimossa in conseguenza dell'intervento. Se si osservano alcune immagini inerenti la viabilità di progetto si può intuire che per consentire il solo trasporto dovrà essere rimosso un numero ingente di alberature lungo il bordo della strada. La rimozione del patrimonio boschivo ha un riflesso negativo sulle componenti ambientali flora e fauna, oltre che risultare potenzialmente dannosa per il rischio idrogeologico.

Si OSSERVA che

- si tratta di un contesto ambientale ad elevata petrosità con affioramento di roccia madre in superficie, una profondità di suolo esigua e povero di sostanze organiche; le aree pianeggianti accolgono colture estensive di erbai per l'allevamento del bestiame e vedono una presenza sparsa ma storicizzata di residenza connessa alle attività agropastorali. L'intervento proposto altererebbe radicalmente le matrici ambientali del contesto.
- La nuova viabilità oltre che essere fuori scala determinerebbe impatti rilevanti sulla flora e sui caratteri identitari del territorio.
- Il progetto appare insufficiente nelle analisi e nelle quantificazioni, carente nella descrizione delle opere e degli interventi, omissivo nella valutazione degli impatti ambientali e della eventuale sostenibilità degli stessi.

OSSERVAZIONE N. 3

C) SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO

Appare utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.


Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art.1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale, sia sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area del Parco eolico. Una disanima decisamente insufficiente a delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di maggior "valore" dell'isola, non solo per quanto concerne gli aspetti naturalistici, ma soprattutto per i suoi contenuti culturali ed identitari. Se è pur vero che nell'areale strettamente connesso ai due settori dove sono allocati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di pascoli, seminativi e boschi, andava evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità. La suggestione che tali componenti suscitano in qualunque osservatore per il connubio armonico tra componente abiotica e vegetazione inducono ad assegnare un biotopo di così alto valore naturalistico alla classe dei **CALLITOP**I, con attribuzione di una classe tassonomica di "**qualità elevata**" per quanto concerne il valore paesaggistico.

Quel che però si intende contestare dei contenuti della Relazione è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del fondale sulla linea dell'orizzonte, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla dimensione d'uomo che permea l'intero contesto sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche. Ovvio che la Società non ha interesse a dimostrare tutto questo!



Mapa - La posizione dei punti di presa prossimi all'intorno del Parco

Peraltro la questione della visibilità e intervisibilità dei generatori, l'unica di interesse della Società, viene risolta ricorrendo a supporti tecnici di oggettivazione utilizzati con metodi fuorvianti. I Pianori che ospitano seminativi con un abitato agricolo sparso, vengono presentati come radure inhospitali con rari alberi. Lo skyline di un maestoso scenario montano viene annegato in un'indifferenziata tonalità di grigi e mortificato da una sequenza fotografica che sceglie angolazioni e punti di vista soggettivi.

In pratica la Società adotta angolazioni visuali tese unicamente a dimostrare impatti visivi nulli o minimi. Ne consegue l'inadeguatezza dei rendering fotografici con l'inserimento delle torri eoliche, che pretenderebbero in fotogrammi di pochi centimetri di racchiudere paesaggi a perdita d'occhio e cogliere le percezioni visive di un osservatore immerso in essi. Metodologie che, se correttamente utilizzate, potrebbero al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo punto di vista, non certo trasmettere la percezione emotiva di un osservatore che attraversa il territorio. Per tacere dell'impatto emotivo/visivo che il parco eolico produrrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Occorre invece richiamarsi al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale. Si è detto del valore della prima. Per quanto concerne la seconda è appena il caso di ricordare che alla distanza di 1.600 mt dal primo gruppo di generatori è presente un insediamento nuragico di altura (Nuraghe Cheddai) con un'area funeraria (Pranu e Cheddai) ad appena 250 mt. Il secondo gruppo di generatori invece si trova a poca distanza dal nuraghe

Ortai, corredato da un'omonima tomba di giganti, mentre sempre in interferenza con l'impianto è collocato l'insediamento di Galilli. Vi è ancora da evidenziare che la dorsale di collegamento intercetta il complesso di Loelle, caratterizzato da Nuraghe, Tomba di giganti e Dolmen oltre che numerose preesistenze che vanno dal nuragico all'epoca romana. Se si passa ad una scala territoriale di area vasta si segnala la presenza dei siti archeologici di Su Romanzesu e Su Tempiesu, caposaldi della cultura nuragica, e le numerose emergenze monumentali (domus de janas, menhir, nuraghi, pozzi e fonti sacri), mentre in prossimità della cabina di trasformazione sono stati rilevati 77 depositi archeologici. La Relazione paesaggistica pur citando fugacemente gli aspetti del paesaggio culturale, li esclude di fatto dall'ambito valutativo di un contesto, che andrebbe invece analizzato nella sua inscindibile interezza. In una tale prospettiva non si fa neanche menzione del Parco geominerario e naturalistico di Monte Albo che di fronte domina anch'esso la valle sottostante, né del Parco Regionale del Tepilora, sito di interesse comunitario (SIC) il cui confine passa a breve distanza dal perimetro del dell'impianto.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Comuni di Bitti, Onani e Bultades
 PROGETTO DI UN PARCO EOLICO
 RELAZIONE PAESAGGISTICA - FOTOSIMULAZIONI

2 POSTAZIONE 1 (FTG 5792)



Postazione 1 pre
 Foto: Alessandro Pini Gaiotti

Il rapporto tra le componenti naturalistiche e le emergenze culturali costituisce nella sua complessa interrelazione quel patrimonio identitario nel quale le comunità si riconoscono e alle quali è affidata la custodia per vincolo intergenerazionale. È dunque il concetto stesso di sostenibilità che verrebbe meno con la realizzazione del Parco eolico, oltre a quello più strettamente tecnico di paesaggio. Il complesso delle torri eoliche per le dimensioni, la disorganicità, le caratteristiche costruttive si esprime secondo una lettura del rapporto opera-paesaggio in termini di **DOMINANZA** rispetto alle forme del territorio e del contesto

culturale, determinando di conseguenza un'alienazione cognitiva nell'animo del percepente, oltre che un defraudamento straniante dell'identità collettiva.

Il paesaggio non è sequela inerte di coni visivi, suggeriti da preconconcetto riduttivismo, ma per dirla con l'Assunto, "luogo dell'anima".

Si OSSERVA che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche del Parco del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

OSSERVAZIONE N. 4

D) SOTTO L'ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Si premette che:

la Convenzione di Århus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, contiene i seguenti inviolabili principi:

- all'art.1 *"garantisce il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali"* proprio al fine di tutelare il diritto *"di ogni persona nelle generazioni presenti e future a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere"*.
- all'art. 2, punto 3, impone che per *"informazione ambientale"* debba intendersi *"qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell'ambiente...etc."*
- all'art. 6, prescrive che ogni decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente, indicate all'Allegato I (tra cui anche le attività procedurali preordinate alla Valutazione di Impatto Ambientale: punto 20), *"debba essere assistita da un'articolata procedura informativa... etc"*.

Sulla base di tali contenuti normativi il TAR Sardegna in un procedimento inerente violazioni delle normative ambientali con sentenza N. 00245/2012 REG.RIC. si è espresso come di seguito:

*“La lettura delle predette disposizioni evidenzia come la Convenzione, da tempo ratificata in Italia e quindi pienamente efficace, tenda ad assicurare una **"informazione ambientale"** il più possibile diffusa ed efficace, tale da consentire a ciascun cittadino di conoscere, in modo tempestivo e concreto ogni possibile scelta che incida significativamente sull'ambiente; peraltro questa impostazione è coerente con la natura del bene in questione, così essenziale e diffuso (nel senso che ciascuna persona, per definizione, ne fruisce e ne beneficia) da richiedere una tutela alla portata di ciascun cittadino, cui viene riconosciuta la possibilità di attivarsi, anche individualmente (ed a maggior ragione mediante enti esponenziali, la cui attività è specificamente valorizzata dall'art. 3, comma 4, della Convenzione), in tal senso.*

*In quest'ottica assume particolare importanza il riferimento operato dall'art. 6 della Convenzione alla necessità che l'attività informativa in materia ambientale sia realmente **"efficace"**, laddove tale parametro (riferibile, come gli altri, anche all'attività provvedimento incidente sull'ambiente, espressamente citata dall'art. 2) implica una valutazione parametrata alle caratteristiche di ciascuna fattispecie concreta. Con riguardo al caso qui esaminato, il Collegio ritiene che una procedura così complessa può considerarsi **"efficacemente portata a conoscenza"** solo nel momento in cui il soggetto potenzialmente interessato abbia avuto esaustiva contezza di tutte le fasi in cui la procedura stessa si è articolata; un grado di conoscenza, questo, che non è certo assicurato dalla pubblicazione all'albo pretorio degli atti impugnati. A conferma di tale impostazione giova ancora osservare che **il sistema di "efficace pubblicità" postulato dalla Convenzione di Århus non coincide automaticamente con quello previsto dalla normativa nazionale**, al quale, viceversa, si aggiunge, dando vita ad un peculiare meccanismo di **"partecipazione collettiva alla tutela degli interessi ambientali"** che sovrasta quello imposto dai singoli ordinamenti; in questo senso univocamente depongono, oltre alle disposizioni già in precedenza richiamate, i commi 5 e 6 dell'art. 3 della Convenzione, ove si afferma che "Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di continuare ad applicare o introdurre norme che prevedano un più ampio accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione ai processi decisionali ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale. La presente convenzione non implica alcuna deroga ai diritti esistenti in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale". Tutto ciò evidenzia l'autonomia delle disposizioni contenute nella Convenzione rispetto a quelle dei singoli sistemi giuridici nazionali, con le prime che assurgono a criterio di corretta interpretazione (in chiave, ovviamente, più garantista) delle seconde (negli stessi termini cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 30 luglio 2008, n. 1870)”.*

Sulla base di tali illuminanti argomentazioni si può affermare che il principio dell’**"informazione ambientale"** è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e che al suo soddisfacimento occorre adempiere non secondo modalità puramente formali come la pubblicazione sulla carta stampata o all'albo pretorio,

ma in termini sostanziali attraverso un'azione di vera “**pedagogia sociale**”, diffusa ed efficace che miri a rendere consapevole e partecipativo il cittadino sia lungo i complessi iter procedurali, sia ai fini dell'apprendimento delle problematiche ambientali, ecologiche ed economiche.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. Art. 12 del Dlgs.104/2017, in sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti), si rammenta che il citato articolo prescrive che il Proponente insieme all'istanza di VIA debba trasmettere all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico, svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne il soddisfacimento dell'obbligo di informazione del pubblico (art.22) per la procedura in corso, la Società ha omesso di soddisfare tale adempimento normativo. L'unica forma di pubblicità risulta essere costituita dalla pubblicazione sul sito del Minambiente (Procedimento di VIA) della Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Non è presente in essa alcun riferimento né a luoghi di avvenuta pubblicazione, né alle modalità con cui si è proceduto a darne notizia al pubblico. Se ne deve inferire che quello pubblicato dal Ministero sia l'unico nell'ambito della procedura. Nessuna ulteriore informazione in merito ai contenuti del progetto, agli aspetti tecnici, agli impatti ambientali e socio-economici risulta quindi essere stata fornita alle Comunità il cui territorio è interessato dal parco eolico attraverso l'istituto del Pubblico Dibattito previsto per legge. Peraltro il dettato normativo del Dlgs 104/2017, pur nell'ambiguità della sua formulazione, per quanto espressamente previsto dalla Convenzione di Århus, non può derogare alla obbligatorietà del dibattito pubblico in virtù degli impegni sottoscritti dall'Italia a livello internazionale e confortati da Sentenze giudiziarie.

Si OSSERVA che:

In forza dell'art. 24 del sopracitato decreto e a più forte ragione in violazione della Convenzione di Århus, non essendo stata svolta la consultazione pubblica e non essendo stata fornita al pubblico alcuna “informazione ambientale”, la procedura risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di legge e quindi il procedimento deve essere annullato dall'amministrazione procedente in autotutela.

OSSERVAZIONE N. 5

E) SOTTO L'ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Si premette che:

Negli elaborati progettuali sono presenti lunghi elenchi riferiti alla presenza di un cospicuo numero di monumenti e siti archeologici presenti sia in prossimità dell'area Core dell'impianto, sia in quella Buffer ad essa circostante.

Si dà di seguito un elenco delle emergenze monumentali più rilevanti:

- Sito archeologico di Su Romanzesu, immerso in una sughereta millenaria, complesso nuragico dell'età del bronzo che comprende un pozzo sacro, centinaia di capanne, due templi a megaron, un tempio rettangolare, un anfiteatro ellittico a gradoni e una grande struttura labirintica.
- Fonte sacra di su Tempiesu, struttura a pozzo a circa 5 km con fronte a tempio di epoca nuragica.
- Domus de janas Conca e' jana, Nuraghe Ghellai, Nuraghe Lassanis, Nuraghe Usone, Nuraghe Locorona, Nuraghe e sito Liaila, Nuraghe e siti Sasa mandras, Nuraghe Noddule, Nuraghe S.Lulla, tutte questi siti e monumenti si estendono da una distanza di 300 metri in poi dai generatori.
(Area buffer)

Il censimento archeologico eseguito dalla stessa Società ha dunque consentito di verificare che all'interno dell'area buffer dei settori 1 e 2 degli aerogeneratori sono stati censiti numerosi siti archeologici; si tratta di monumenti quali domus de janas dolmen, menhir, nuraghi e insediamenti dell'età del bronzo, unità topografiche in cui sono stati rinvenuti reperti di superficie. Inoltre nel comune di Buddusò nella zona buffer della sottostazione sono stati individuati 77 siti archeologici.

Non si intende in questa sede entrare nel merito del Documento di valutazione archeologica preventiva, (D.Lgs. 163/06 ss.mm., art. 95, e allegati XXI e XXII) e della Relazione paesaggistica, sia perché sulle stesse dovranno pronunciarsi Amministrazioni pubbliche di grande autorevolezza quali le Soprintendenze Archeologica e Paesaggistica e lo stesso Ministero dei BB.CC.

Si evidenzia l'estrema genericità degli elaborati progettuali e l'assenza di adeguate ricognizioni di superficie. Le notizie appaiono desunte da fonti d'archivio, e si concentrano su di un'area Buffer di limitata estensione, senza che sia stata presa in esame l'area vasta.

A fronte della cospicua presenza di emergenze monumentale la Società si limita valutare il solo rischio di rinvenimento archeologico nell'area di cantiere, che viene minimizzato nonostante l'esigua distanza delle torri eoliche. Appare quanto meno riduttivo pensare che testimonianze del passato così diffuse e rilevanti siano da considerarsi come "episodi" isolati di un percorso storico millenario.

Nel Buffer di area vasta si ha la certezza della esistenza di un vero e proprio giacimento culturale di enorme valenza storica e culturale, un santuario della memoria collettiva non solo per le popolazioni locali ma per l'intera comunità isolana, che verrebbe "contaminato" dalla presenza del frammentario dispori dell'impianto eolico.



Sito archeologico "su Romanzesu"

Si OSSERVA che

- La documentazione progettuale appare largamente lacunosa e non esaustiva
- Il rischio archeologico per le aree interessate dalle opere di progetto risulta alto se riportato all'area vasta e gli impatti devono essere riferiti a quest'ultima.
- La presenza del contesto monumentale e culturale generale esclude il recepimento del gigantismo eolico.

OSSERVAZIONE N. 6

F) SOTTO IL PROFILO DELLA DISPONIBILITA' DELLE AREE

Si premette che la Società ha allegato esclusivamente un elaborato che contiene un elenco delle particelle che dovrebbero essere interessate da un esproprio a seguito dell'intervento (Piano particellare descrittivo tavola PA.R12) mentre la tavola del Piano Particellare grafico (PA tav. 9), pur presente nell'elenco degli elaborati pubblicati, non risulta scaricabile, per cui non è possibile visualizzare l'inserimento del progetto all'interno di mappe catastali. È assente anche una documentazione probante che dimostri la disponibilità delle aree interessate dal progetto da parte della Green Energy. Tali carenze determinano un vizio di legittimità procedurale, poiché il Dlgs. 387/03 all'art.12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), comma 1, afferma che:

1. *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.*

Ne discende che in virtù di tale assunto, essendo l'opera di pubblica utilità, tutte le aree interessate dai lavori, sia in fase di cantiere che di esercizio, possono essere interessate da procedura espropriativa o da occupazione temporanea. Se questo è il presupposto normativo, con la pubblicazione del progetto si sta di fatto prospettando l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, vincolo i cui effetti si instaurerebbero al momento dell'approvazione del progetto stesso. È logico presumere, alla stregua dell'iter di approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica, che tutti i proprietari i cui immobili siano interessati dall'intervento progettuale debbano essere tempestivamente informati fin dall'inizio della dell'attivazione della procedura al fine di garantire agli stessi il diritto ad intervenire in tutte le fasi del procedimento ed ove lo ritenessero di impugnare gli atti amministrativi nelle sedi giudiziarie competenti.

Si OSSERVA che

- La Società non ha disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere il Parco eolico e realizzate le opere civili.
- La Società non ha proceduto ad individuare con un piano parcellare dettagliato contenente la individuazione grafica delle aree da occupare. Tale carenza costituisce una violazione dell'obbligo di pubblicità degli atti del procedimento preordinato all'esproprio.

OSSERVAZIONE N. 7

G) PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Si premette che:

- Con Delibera del 5 Settembre 2006, n. 37/6 "L.R. n. 8 del 25 Novembre 2004, art. 2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo Ambito Omogeneo", la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera.
- Le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati definiti "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e interessati dalla presenza di Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte.
- Pur non ricadendo le aree all'interno di alcun Ambito specifico per i quali sono stati forniti dal PPR precisi indirizzi, essendo gli Ambiti del PPR definiti nella sola fascia costiera, per tali Aree gli artt. 28, 29 e 30 delle NTA prescrivono quanto segue:

Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione

Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.

In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semintensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.

Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:

- *colture arboree specializzate;*
- *impianti boschivi artificiali;*
- *colture erbacee specializzate.*

Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

- *vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;*
- *promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di*
- *appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;*
- *preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.*

Art. 30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi

La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:

armonizzazione e recupero, volti a:

- *migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;*
- *riqualificare i paesaggi agrari;*
- *ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;*
- *mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.*

Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

La realizzazione di un Parco eolico in area agricola appare in evidente contrasto anche con le disposizioni (artt. 1 e 15) e con la Disciplina Transitoria di cui all'art 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n° 45/2 del 25.10.2013.

Il Piano "riconosce infatti meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità", garantisce inoltre "l'introduzione di norme volte al conseguimento di tali finalità, con l'obiettivo di coniugare l'utilizzo razionale del territorio agricolo con la salvaguardia e la tutela dei paesaggi agrari".

"Il Piano Paesaggistico Regionale si propone come strumento finalizzato anche ad orientare le trasformazioni verso forme compatibili con il principio del minimo consumo di suolo e il rispetto della vocazione dei suoli. Il PPR nella sua revisione e aggiornamento, pone particolare attenzione al bene paesaggistico fascia costiera, all'interno della quale le azioni di trasformazione vengono disciplinate contemperando il fatto che costituisce sia una risorsa da salvaguardare sia una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.

Inoltre, il PPR tutela il paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità"

Si OSSERVA che

- Dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR e con i suoi principi ispiratori.
- Gli elementi vincolanti sopra citati - imposti da uno strumento di Pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi del vigente Codice dei BBCC - sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione Paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici.

OSSERVAZIONE N. 8

H) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

Si premette che:

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti Atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"

- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l’Atto di indirizzo”.
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto “Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011”.
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione.”
- Infine la Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell’ambito di una discutibile assenza di governances è possibile evidenziare l’incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- La tutela ambientale

La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).


- Il fabbisogno energetico elettrico

I dati Terna al dicembre 2018 evidenziano la seguente produzione energetica:

- Produzione lorda: GWh 13.135,5
- Produzione FER: GWh 3.122,8
- Consumi: GWh 8.424, 8
- Esubero Energetico: GWh 3.072,6 (+ 33,6%)
- Incidenza FER sui consumi: 37,06%

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del

26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 33,6% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.



Consumi: complessivi 8.424,7 GWh: per abitante 5.129 kWh
 Dati TERNA 2018 - produzione energia Sardegna

I tre Obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 36% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici finiscono per girare "a vuoto". La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene utilizzata ma per la quale vengono comunque corrisposti

gli incentivi con conseguente danno erariale. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma **per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.**

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

Si OSSERVA che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni, determinando un danno erariale alle casse dello Stato.

OSSERVAZIONE N. 9

I) SOTTO IL PROFILO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI

Si premette che:

All'interno degli elaborati presentati dalla Società non si rinviene un bilancio economico complessivo dal quale siano desumibili i costi degli interventi, gli utili e i possibili benefici per le Comunità locali. Il computo metrico risulta estremamente sommario in quanto le quantità, pur dichiarate a misura, sono di fatto contabilizzate in totale. Le categorie di lavoro sono descritte in modo approssimato, carenti ed omettono voci fondamentali.

L'elaborato definito "Quadro economico" (PA. R8) riporta il costo complessivo del Parco eolico comprensivo di tutte le opere civili per realizzare le infrastrutture, così come dichiarato nel computo metrico che risulta:

- Costo opere € 61.334.460
- Spese generali: € 1.073.600
- In totale pari ad € 62.408.060 in c.t. 62.408.000

La Società non dichiara la presumibile quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto, ma dai dati disponibili si può ipotizzare una produzione di circa 171 Gwh/anno.

Gli utili ricavati dagli incentivi previsti dal D.M. per l'immissione in rete di energia elettrica da FER dovrebbe ammontare a circa € 18.810.000 (l'importo unitario dell'incentivo è pari a € 110/Mwh). Considerato che gli incentivi risultano garantiti dallo Stato per 20 anni se ne ricava un utile complessivo pari a € 376.200.000

I costi di funzionamento annui dell'impianto si possono ipotizzare dell'ordine del 10% del costo degli aerogeneratori (€ 36.300.000) e quindi per un arco di 20 anni risultano pari a € 72.600.000

Considerato che il capitale investito si recupererebbe in circa quattro anni al lordo degli oneri di funzionamento si può ipotizzare un interesse sul capitale investito € 8.000.000.

A tali costi andrebbero sommati i costi del diritto di superficie delle aree occupate dai generatori e quantificati dalla società in € 10.000/anno e quindi pari per i 20 anni ad € 2.200.000.

Se ne può inferire che l'utile netto dell'intera operazione nell'arco dei 20 anni risulta pari in c.t. a € 293.400.000 (€ 14.670.000 annui)

Il rendimento sul capitale investito, comprensivo dei costi di gestione, può dunque essere stimato pari al 23,50%.

Vi è da sottolineare però che il parco eolico continuerà a immettere energia nella rete elettrica anche dopo il venir meno degli incentivi per un arco di tempo che si può presumere di 10 anni anche se per l'energia elettrica prodotta verrà corrisposto un prezzo inferiore. Inoltre i costi sono quelli stimati dalla Società e potrebbero essere più alti rispetto a quelli effettivi di mercato. Si ritengono altresì esuberanti i costi previsti per la manutenzione annua pari a € 3.630.000 e gli interessi sui capitali anticipati nella perdurante recessione economica. Ne consegue che il rendimento sul capitale investito calcolato al 24% è da ritenersi sottostimato.

A fronte di un investimento a redditività così rilevante, anche in considerazione della sua certezza e del lasso temporale, alle Comunità che sono i detentori del capitale naturale (territorio e potenziale energetico "vento") la proponente offre contratti di diritti di superficie che prevedono un ristoro pari a € 10.000/anno per aerogeneratore. I posti di lavoro nella fase di cantiere (durata 15 mesi), previsti in 60 u.l. richiedono livelli di specializzazione difficilmente reperibili sul mercato locale, mentre tutto il personale tecnico addetto al montaggio ed alla manutenzione degli aerogeneratori proverrà dall'esterno. In sintesi sul lungo termine la società ipotizza l'impiego di 3 u.l. locali per gestire l'intero parco eolico.

La Società non propone compensazioni, né si prevedono royalties, né risulta prevista la corresponsione di IMU per tali tipi di impianti. Al paragrafo 7.2 della Relazione Generale si fa esplicito riferimento ad “Accordi preliminari con l’Amministrazione comunale”, intervenuti dopo “una serie di incontri e riunioni ufficiali per la presentazione del progetto” a seguito dei quali sarebbero scaturiti “accordi specifici e proposte di mitigazione e compensazione”, per le quali si rimanda all’elaborato SI-R A4 senza che poi ve ne sia traccia. In merito si evidenzia che l’Amministrazione comunale di Bitti non ha mai reso noto alla cittadinanza, né al Consiglio Comunale il concretizzarsi di tali intese, né esistono atti deliberativi che diano garanzia di tali affermazioni, che se comunque comprovate confermerebbero ulteriormente i vizi di illegittimità procedurali, già evidenziati in relazione all’obbligo del rispetto del diritto di informazione.

In ogni caso è bene rammentare che la possibilità di corrispondere royalties ai Comuni è stata dichiarata illegittima in numerosi procedimenti e quindi da escludersi. Di recente la nullità dei pagamenti richiesti dai Comuni ai produttori in ragione della presenza dell’impianto di energia da fonte rinnovabili è stata nuovamente confermata anche dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la recente sentenza n. 23 del 2 febbraio 2016. Secondo il giudice adito, infatti, le clausole convenzionali che prevedono la corresponsione di royalties a favore dei Comuni sono prive di causa, adottate in violazione di legge, distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria. Tale pronuncia, sebbene riferita ad un impianto idroelettrico, si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai costante, che riguarda tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso quella eolica.

Le importanti statuizioni contenute nella recente sentenza consentono di escludere la possibilità che gli operatori del settore rinnovabile possano “sovvenzionare” gli Enti locali. Si tratterebbe di un’aperta violazione di un quadro normativo ormai chiaro, che prevede un espresso divieto di subordinare la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile al pagamento di misure di compensazione in favore degli Enti locali.

Anche La Corte costituzionale, con decisione n. 383/2005, ha ritenuto illegittima l’esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando tuttavia una specifica interpretazione dell’art. 1, c. 4 della L. 239/2994: possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non possono essere meramente patrimoniali e sono comunque limitate ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f) (i.e. “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”) (in senso conforme, Corte Cost. n. 248/2006)

Tale enunciato trova conferma anche nelle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM 10 settembre 2010, segnatamente nel punto 1.1 e 13.4, secondo cui per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario

in favore dei Comuni, mentre l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

I Comuni (e più in generale gli Enti Locali) tentano di eludere il quadro normativo sopra descritto, reiterando costantemente la richiesta agli operatori del settore di veri e propri canoni e/o corrispettivi economici, giustificati dalla mera localizzazione di un impianto da fonte rinnovabile sul proprio territorio, barattando in tal modo il loro assenso.

Tale prassi si concretizzava nella sottoscrizione di specifici accordi negoziali (generalmente "convenzioni comunali per la costruzione ed esercizio degli impianti") ma una giurisprudenza ormai costante ha ritenuto tali accordi radicalmente nulli, perché privi di causa e comunque in contrasto con norme imperative di legge. Nel progetto peraltro non si evidenziano misure compensative tali da giustificare redditi ed intervento.

Si OSSERVA che

Il parco eolico proposto dalla Green Energy si configura come l'ennesima operazione di colonizzazione nei confronti del territorio sardo e di sottrazione di risorse alle comunità locali. Col sostegno di una normativa sulla cui costituzionalità sarebbe opportuno, anche in conseguenza dei guasti indotti sul paesaggio e l'ambiente, un pronunciamento della Consulta, si persegue l'obiettivo di sottrarre alle comunità locali giacimenti energetici rinnovabili a fronte di contropartite economiche nulle e impedendo loro di prendere conoscenza delle opere che si intendono realizzare.

OSSERVAZIONE N. 10

J) SOTTO IL PROFILO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM

Si premette che:

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione del Parco eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agropastorale con esigue disponibilità di aree coltivabili l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione del Parco, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Non è presente alcun elaborato di progetto che tratti della demolizione dell'impianto e del ripristino dei luoghi. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio. Nulla viene ipotizzato in merito al ripristino delle condizioni pedologiche delle aree interessate dalle piazzole di servizio.

E' del tutto evidente che non esiste un Piano di ripristino ambientale dell'area, sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Analogo discorso concerne piazzole e strade di servizio interno, la cui persistenza non avrebbe alcuna funzione se non quella del collegamento dei bunker affioranti privi ormai di ogni funzione. Di fatto la *reductio in pristinum* ad una situazione *green field* ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si OSSERVA che:

- È assente dal Piano di dismissione dell'opera che garantistica il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

OSSERVAZIONE N. 11

K) SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI

Nella Relazione paesaggistica al paragrafo Analisi impatti cumulativi si fa un generico riferimento alla presenza altri impianti prossimi all'area interessata dal progetto.

La problematica assume un rilievo ancora più significativo se si inquadra il progetto nell'ambito complessivo di analoghi impianti attualmente presenti alla procedura di VIA del Ministero dell'Ambiente e che interessano a scala vasta il medesimo territorio. Se ne dà di seguito l'elenco:

a) Proponente soc. Green Energy Sardegna spa. (avvio proced. 12.08.2020)

- Progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico "Bitti-Area PIP", composto da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 56 MW ed opere accessorie, da realizzarsi nei territori comunali di Bitti (NU), Osidda (NU), Buddusò (SS), Onanì (NU), Lode (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS), Buddusò (SS).
- Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone.

La stessa società ha presentato in data 10.02.2020 (fase di istruttoria VIA) presso l'Assessorato dell'Ambiente della Regione Sardegna un altro progetto:

- Impianto eolico e relative opere connesse della potenza di 21 MW - Comuni di Nule, Buddusò e Osidda. VIA

"Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW da realizzarsi nel Comune di Nule (SS) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale ricadenti nei Comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS)"

b) Proponente WPD Piano d'Ertilia (avvio proc. 20.09.2020)

- Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone

c) Proponente Innogy S.p.a. (avvio proc. 4.08.2020)

- Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti" costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Nule (SS), Benetutti (SS), Buddusò (SS) Orune (NU) e Osidda (NU).

d) E' presente in territorio di Nule un parco eolico costituito da n.11 aerogeneratori di proprietà della soc.FIEL.

- e) È in fase istruttoria presso l'Assessorato all'ambiente della Regione Sardegna un progetto denominato **"Impianto eolico nei comuni di Bitti, Nuoro, Orune e Buddusò"**, presentato fin dal 2014 dalla **Società Ravano Green Power s.r.l.**, che occupa un territorio di notevole estensione.


Sono ancora disseminati nell'agro di Bitti ed Orune un numero rilevante di pale eoliche di proprietà privata che producono energia elettrica per le aziende agricole. A Bitti in un'area prossima al Parco eolico in questione è anche presente un impianto fotovoltaico che occupa una superficie di diversi ettari, come pure in Comune di Buddusò in prossimità della sottostazione di trasformazione sono presenti sia un campo eolico che fotovoltaico.

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi del Parco eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra Parchi eolici disseminati su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è il parco eolico ENEL di Monte Arci, oggetto odierno delle cure della Magistratura.

Si OSSERVA che:

- Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dal Parco eolico in oggetto in relazione alle strutture industriali già presenti sul territorio in ambito localizzato e sull'area vasta.



Impianti eolici dislocati nell'area

- L'analisi dell'impatto cumulativo riportato nella Relazione paesaggistica evidenzia la profonda alterazione ambientale e paesaggistica che scaturirebbe dalla prossimità dell'impianto proposto con il preesistente Parco eolico FRIEL.
- La suddetta analisi trascura di prendere in esame gli effetti cumulativi che deriverebbero dalla realizzazione di progetti in itinere sia presso il Ministero dell'Ambiente che presso l'Assessorato regionale.
- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti industriali che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili

OSSERVAZIONE N. 12

L) SOTTO IL PROFILO DELL' IMPATTO ACUSTICO

Si premette che:

gli aerogeneratori hanno una potenza sonora massima di oltre 100 dB(A) da ritenersi comunque elevatissima perché prossima a quella di un jet, che al decollo ha un livello sonoro di 140 db.

Non si entra nel merito del rispetto dei limiti acustici di emissione riferiti alla classe acustica III di destinazione d'uso del territorio, assegnata all'area in oggetto secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale e dei limiti imposti dalla legge Quadro n.447/95, sia perché il soddisfacimento dei limiti di compatibilità potrà essere accertato solo ad opera ultimata, sia perché il rispetto di tali limiti afferiscono alla sfera di responsabilità del progettista e del tecnico redattori dello studio previsionale di impatto acustico, i quali saranno chiamati a rispondere in fase di esercizio dell'attendibilità del modello previsionale.

Si OSSERVA che

- L'ambiente sonoro attualmente presente risulterebbe inevitabilmente inquinato dalla presenza degli aerogeneratori sia per la elevata potenza sonora degli stessi, sia per gli effetti cumulativi determinati dalla contemporaneità del funzionamento. Inoltre il paesaggio sonoro è una componente essenziale della percezione di luoghi sia in relazione alla presenza dei luoghi di culto, sia in considerazione dell'avifauna presente. Analoghi impatti negativi sarebbero indotti sulla fauna terrestre con la conseguente alterazione degli ecosistemi presenti.
- Va ancora evidenziato che i dati riportati nelle tabelle non rilevano il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo.
- L'inquinamento sonoro è destinato ad alterare in modo insostenibile da un punto di vista ambientale il clima acustico in prossimità del parco eolico ed in un areale circostante di notevole

estensione con conseguente contrazione degli spazi agricoli fruibili e alterazione degli ecosistemi. Disturbo ancora più grave se si pensa alla possibilità di presenze turistiche in relazione alle emergenze monumentali di cui si è detto, nonché alla vicinanza degli abitati.

OSSERVAZIONE N. 13

M) SULLO STUDIO FAUNISTICO

Il progetto prevede la realizzazione di 11 aerogeneratori ma come già evidenziato nella Osservazione n. 11 sugli Impatti cumulativi, nei territori limitrofi sono molto numerosi gli aerogeneratori già presenti ed in corso di definizione VIA. Si tratta di ben 5 parchi eolici costituiti da 56 torri di altezza oltre i 200 mt e con rotori di diametro pari a 170 m, ovvero impianti onshore che utilizzano aerogeneratori tra i più grandi al mondo.

Di contro si constata, come dettagliato di seguito, una valutazione dei possibili impatti sulla fauna molto lacunosa e del tutto inadeguata non solo alle dimensioni dell'impianto ma agli effetti cumulativi degli stessi.

1. Manca un monitoraggio faunistico approfondito.

La Relazione faunistica è infatti basata solo su informazioni bibliografiche o desunte dalla CTR. Le Linee guida pubblicate in ambito scientifico sulla metodologia da applicare per il monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna nella valutazione degli impianti eolici (es. Astiago Garcia et al., 2013; 'Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici' della Regione Toscana, ecc.) prevedono studi di campo da effettuarsi nelle diverse fasi del ciclo biologico della fauna, tramite transetti, stazioni d'ascolto, osservazioni sia diurne sia notturne, compresi rilievi con bat-detector per i pipistrelli o l'impiego del radar per gli uccelli in migrazione.

Nello Studio faunistico, invece, tutta l'analisi sui possibili impatti è priva di dati quantitativi sulle specie presenti nell'area direttamente interessata dal parco Nule-Benetutti e nelle aree buffer comunque caratterizzate dalla consistente presenza attuale o futura di impianti eolici, anche in considerazione dell'areale di spostamento dell'avifauna locale e di quella migratoria.

Peraltro la stessa analisi bibliografica è carente e sembra essersi basata esclusivamente sui dati pubblicati on-line dalla Regione Sardegna, che sono limitati alla presenza di specie, mentre mancano informazioni sulla consistenza delle popolazioni e sulle specie di uccelli migratori.

2. L'incidenza negativa sui rapaci ed in particolare sulla popolazione di aquile è pesantemente sottostimata.

L'impianto di progetto verrebbe realizzato all'interno di un'area di rilevanza nazionale per la quale è in corso di attuazione il progetto "Aquila a Life", condotto dall'ISPRA in collaborazione con Forestas ed il Parco Regionale del Tepilora, per la reintroduzione dell'aquila del Bonelli. Nell'ambito di tale progetto n.5 giovani rapaci sono stati liberati in natura, nel giugno del 1919, provenienti dalla Francia e dalla Spagna. Gli esemplari di questo rapace estinto in Sardegna dalla fine del secolo scorso, sono costantemente controllati dai tecnici dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con il supporto dell'Agenzia regionale FO.RE.S.T.A.S. La reintroduzione dell'Aquila di Bonelli (Aquila fasciata) in Sardegna rappresenta una grande opportunità per la conservazione della specie, anche attraverso il ripristino della continuità di areale nel Mediterraneo centro-occidentale.

3. L'impatto negativo sui chirotteri non è adeguatamente valutato.



Esemplare di aquila del Bonelli

Assieme all'avifauna, i chirotteri sono il gruppo tassonomico che subisce maggiormente gli impatti dovuti agli impianti eolici. Il testo che segue fa in gran parte riferimento alle Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chirotteri (Roscioni & Spada, 2014).

La presenza e la posizione nello spazio delle turbine eoliche possono impattare i pipistrelli in diversi modi, dalla collisione diretta, al disturbo o alla compromissione delle rotte di commuting e migratorie, al disturbo o alla perdita di habitat di foraggiamento o dei siti di rifugio. La pianificazione degli impianti eolici deve pertanto tenere conto dell'impatto sulla chirotterofauna, mettendo in atto, con tempi adeguati, monitoraggi specializzati ad opera di personale qualificato (Roscioni & Spada, 2014). Questi studi sono del tutto assenti nello "Studio faunistico".

A livello di pianificazione, le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) specificano che le aree da evitare per la costruzione di impianti eolici comprendono tutte le zone a meno di 5 km da:

- a. aree con concentrazione di zone di foraggiamento, riproduzione e rifugio dei chirotteri;



- b. siti di rifugio di importanza nazionale e regionale;
- c. stretti corridoi di migrazione.

Le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014), propongono una valutazione del potenziale impatto di un impianto eolico tramite una procedura trasparente e ripetibile (pag. 9 e segg.).

Nel caso in esame, la “sensibilità potenziale” del sito di impianto è da classificarsi come “alta” (in una scala di tre valori: bassa, media, alta), poiché “si trova a meno di 5 km da colonie e/o da aree con presenza di specie minacciate”, nonché non lontana dal Parco Regionale del Tepilora e da altre zone ad altissimo valore naturalistico.

L’impianto può essere classificato “grande” (scala di quattro valori: basso, medio, grande, molto grande), pertanto l’impatto potenziale è “alto” (scala di quattro valori: basso, medio, alto, molto alto; Roscioni & Spada, 2014). Tuttavia, questa valutazione non tiene conto del potenziale impatto cumulativo con gli altri impianti presenti e altre potenziali cause di mortalità indotte dall’attività antropica e dalle recenti modificazioni del territorio nell’area in esame. L’effetto cumulativo sulla mortalità direttamente legato alla produzione di energia eolica può avere effetti importanti sulla sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di chiroteri, dato il basso tasso riproduttivo e il lento recupero delle popolazioni in declino (Kunz et al., 2007; Cryan e Barclay, 2009; Arnett et al., 2011).

Ulteriore problematica di cui tener conto nel progetto in esame sono le grandi dimensioni delle turbine (alte oltre 200 mt, tra le più grandi al mondo onshore). La mortalità aumenta esponenzialmente con l’altezza della torre eolica, mettendo a rischio anche le specie che foraggiano a quote molto elevate o che sono in migrazione (Roscioni & Spada, 2014), in particolare gli impatti aumentano esponenzialmente con torri di altezza superiore ai 70 m (Barclay et al., 2007).

La “Studio faunistico” non prende in considerazione nessuna delle problematiche sopra elencate, né valuta in alcun modo la sensibilità del sito, limitandosi a minimizzare i potenziali impatti. Inoltre non sembra disponibile alcun monitoraggio degli impatti degli impianti limitrofi esistenti.

Infine non viene proposta alcuna misura di mitigazione per la fauna. Di seguito si riporta quanto indicano le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) in merito alle misure di mitigazione:

“Una delle più comuni prescrizioni è di porre limiti all’operatività delle turbine nei periodi di massima attività dei chiroteri: periodi migratori (agosto-settembre) o nelle fasi di attività rilevate durante la fase di campo pre-opera. Il curtailment, ovvero la sospensione delle attività delle turbine per velocità del vento < 7 m/s è infatti l’unica misura di mitigazione efficace (Arnett, 2005; Horn et al., 2008) dato che anche piccole variazioni nell’operatività delle turbine portano a una evidente riduzione della mortalità in un sito (Baerwald et al., 2009; Arnett et al., 2011).”

3. Lo “Studio faunistico” propone un’analisi semplicistica delle incidenze negative sulla fauna degli ambienti aperti.

L’area di intervento è caratterizzata da una matrice agricola estensiva, dominata da seminativi, pascolo arborato e bosco. Nello Studio l’importanza per quanto concerne la fauna locale di questi ambienti è erroneamente sminuita. Va infatti sottolineato che le specie ornitiche agricole hanno subito un drastico calo sia a scala nazionale che regionale, come dimostrato dall’indicatore Farmland Bird Index (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018), che registra nel periodo 2000-2017 un andamento in declino rispettivamente del -23,20% (scala nazionale) e del -27,42% (scala regionale).

Preme ribadire, che per tutte le specie locali si sarebbe dovuto realizzare uno studio di campo volto a verificare la presenza di coppie nidificanti nell’intorno e in prossimità degli aerogeneratori, valutando gli impatti causati dalla sottrazione di aree di nidificazione e alimentazione. Per piccole popolazioni di specie rare, inoltre, anche la perdita di pochi individui o di singoli siti riproduttivi per collisione contro le pale può comportare la scomparsa della popolazione locale.

4. Nello “Studio faunistico” non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione.

Tutta la valutazione dell’impatto sulla fauna viene effettuata su base qualitativa senza fornire alcuna indicazione quantitativa del potenziale impatto sulle popolazioni animali, ogni valutazione è pertanto basata sull’opinione dell’Autore dello studio, che non fornisce neppure dettagli metodologici, rendendo i risultati non confrontabili con altri studi e, di fatto, impossibile analizzare il percorso logico che conduce alle conclusioni.

5. Non è stato realizzato alcuno Studio di incidenza nonostante fosse necessario.

Ricordando che le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat devono essere applicate anche a progetti che si situano all’esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (come ampiamente chiarito da sentenze della Corte di giustizia europea, dalle Guide interpretative della Commissione europea e dalle recenti Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza), si ritiene che sebbene l’impianto in oggetto sia esterno a siti della rete Natura 2000, esso debba essere sottoposto alla Valutazione di incidenza, poiché non è possibile escludere, anzi si ritiene probabile, che esso possa alterare lo stato di conservazione specie di uccelli e chiroterteri per i quali sono stati designati i siti della rete Natura 2000 circostanti. Infatti si deve considerare la vicinanza dei generatori a diversi siti Natura 2000 e la presenza in questi siti di numerose specie di interesse comunitario, sia di chiroterteri sia di uccelli, le cui aree di foraggiamento possono estendersi al di là dei confini dei siti Natura 2000.

OSSERVAZIONE N. 14

N) MINIERA DI SOS ENATTOS – OSSERVATORIO EINSTEIN TELESCOPE

Nel territorio dell'adiacente comune di Lula si trovano le miniere di Sos Enattos. Si tratta di un sito minerario il cui primo sfruttamento risale ad epoca romana. La ricerca sistematica di minerali di galena ed argento ha avuto luogo nella seconda metà dell'800, quando le cospicue ricchezze del sottosuolo isolano portarono all'apertura di numerose miniere. Il sito fu abbandonato agli inizi del 900, ma conobbe una ripresa delle attività nella seconda parte del secolo con la realizzazione di importanti opere. I numerosi manufatti esistenti e il sistema di gallerie realizzate per l'estrazione sono oggi visitabili ed è in corso la loro valorizzazione con l'istituzione di un parco geominerario. Non distanti sono collocati altri due siti minerari di analoga importanza quello di Guzzurra e quello di Argentaria. Il complesso minerario fa parte di un contesto paesaggistico di particolare bellezza e di pregio ambientale che fa perno sul Monte Albo, riconosciuto come sito d'interesse comunitario (SIC) in base alla normativa europea.

L'importanza che riveste questo complesso minerario ai fini delle presenti Osservazioni dipende dal fatto che le peculiarità del sistema geologico e la presenza del reticolato delle gallerie minerarie lo hanno eletto a sito privilegiato per la realizzazione di un laboratorio scientifico sotterraneo di rilevanza mondiale per la ricerca delle onde gravitazionali, per gli esperimenti di fisica della gravitazione e per la registrazione di eventi sismici a scala globale. Com'è noto questo tipo di ricerche richiede un ambiente con bassissimo rumore sismico, acustico ed elettromagnetico, a labile presenza di attività antropiche.

Tali condizioni sono indispensabili per la ricerca delle onde gravitazionali, per esperimenti di fisica della gravitazione, per osservazioni geofisiche o ancora per la registrazione di eventi sismici a scala locale, regionale o globale. Sulla base di tali premesse il sito è stato candidato ad ospitare con finanziamento della UE il futuro Osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope ed è oggetto di un protocollo di intesa firmato nel febbraio 2018 tra MUR, Regione Sardegna, INFN e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro. Inoltre la Regione Sardegna ha finanziato con 3,5 milioni di euro la realizzazione di un laboratorio sotterraneo all'interno della miniera (SARGRAV), che costituirà il primo nucleo del futuro Osservatorio. Il SARGRAV sarà anche una importante stazione sismologica per la individuazione dei terremoti nel Tirreno.

Risulta del tutto evidente che la realizzazione di parchi eolici in un ambito territoriale di area vasta confligge con i programmi di studio e ricerca che sono stati descritti. Le vibrazioni conseguenti all'azione dei rotori e delle pale in movimento si trasmettono a grandi distanze, attraverso la struttura metallica particolarmente elastica in virtù della sua snellezza, direttamente al terreno di fondazione in modo amplificato anche per effetto di fenomeni di ridondanza. I plinti di fondazione in cls e le rocce compatte e poco dissipative del sottosuolo costituiscono il mezzo ideale per la propagazione delle onde acustiche, che causerebbero un insostenibile effetto perturbativo sui sofisticati sistemi di rilevamento. In altri termini la realizzazione del Parco eolico finirebbe per "bruciare" in sede europea la candidatura del sito ad ospitare l'Einstein Telescope a vantaggio di altri concorrenti e vanificherebbe gli investimenti già in atto per le ricerche in ambito sismografico.

Si OSSERVA che

- Essendo il contesto territoriale di area vasta, per le peculiari caratteristiche geologiche ed ambientali uniche in Europa, luogo d'elezione per ospitare attività di ricerca scientifica di altissimo livello e di interesse internazionale (Einstein Telescope e SARDAGRAV), si rendono incompatibili con esso realizzazioni di Parchi eolici che andrebbero ad interferire con le attività di ricerca scientifica impedendone lo svolgimento.
- Tale condizionamento comprometterebbe inoltre in modo irreversibile le future possibilità di sviluppo e promozione di un territorio che individua in tali iniziative scientifiche e non nella proliferazione dei parchi eolici un'occasione storica di riscatto dalla violenza coloniale.




Figura 1 – Tracciato complessivo (in azzurro) di Einstein Telescope; pale eoliche contrassegnate da segnaposto bianco.

Disposizione delle pale eoliche (segnaposto bianco) rispetto al vertice ovest del tracciato (in azzurro) di Einstein Telescope

OSSERVAZIONE N. 15

O) LA SENTENZA N. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA

Si ritiene importante segnalare la sentenza del TAR Sardegna n. 00573/2020 del 23.10.2020¹ in merito al ricorso n. 816/2019 presentato dalla società E21 ENERGY ENERGIE SPECIALI s.p.a. contro la Regione Sardegna, il Ministero dei BB.CC. e l'ARPAS.

¹ <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2020/10/tar-sardegna-573-2020.pdf>

La Giunta regionale, con deliberazione n. 37/33 del 19.09.2019 (provvedimento finale di rigetto), aveva espresso un complessivo ed articolato giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato *"Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas"* proposto dalla Società E2i Energie Speciali Srl.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW, (diametro rotore 117 m. e altezza mozzo di 91,5 m), ed opere connesse. L'impianto eolico di Florinas presentava dunque caratteristiche tecniche analoghe a quello di Nule-Benetutti ed entrambi sono localizzati in un contesto paesaggistico ed ambientale che presenta numerose affinità.

In sede istruttoria erano stati acquisiti i pareri del Servizio Tutela del Paesaggio, della Sovrintendenza dei Beni Archeologici e dell'ARPAS, tutti negativi.

È di estremo interesse leggere alcune delle motivazioni di validità generale che evidenziano le criticità del progetto e che sono citate alla lettera nella sentenza.

Il Servizio Tutela del Paesaggio si rifà ai contenuti della Delibera n. 40/11 del 2015 con la quale la Giunta regionale aveva individuato, in base ai criteri indicati nel relativo Allegato, le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, e così si esprime:

"A tale tipologia di impianti, in riferimento alle "Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate nell'Allegato alla Delib. G.R. n. 40/11, è associato un "buffer" di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici".

"La collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela";

"La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per lo forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva"

Né mancano motivazioni riferibili alla necessità di conservazione delle “invarianti” paesaggistiche, sulle quali così ci si esprime:

“inoltre sono state considerate (come componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000) anche le aree classificate, "naturali e subnaturali", poste ad est, sud/sud-est, sud-ovest, sud-est, nord/nord-ovest, del gruppo di torri predetto, nonché "seminaturali" (praterie), poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno, di cui alle N.T.A del PPR, artt. 22, 23, 24 (le prime); 25, 26, 27 (le seconde), e 28,29,30; con presenza di aree boscate e coperte da macchia, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, la presenza di bosco, così come definito dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 227/2001 e ss.mm.ii.; infatti, per la categoria dei boschi la deliberazione regionale, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 23, comma 1, 26, commi 1 e 2 delle N.T.A. del PPR, individua le motivazioni di non idoneità in relazione al fatto che "la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico".

A sua volta la **Soprintendenza Archeologica** così motivava il parere negativo per la presenza di emergenze monumentali:

“.....sottolineando le evidenti criticità e contraddizioni (.....) per quanto attiene l'aspetto archeologico l'impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l'area ad altissimo rischio archeologico, potrebbe comportare danneggiamenti al patrimonio sepolto. Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 elementi di carattere storico-archeologico nel raggio di un'area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all'installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia. Si rileva che il territorio di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente e pertanto l'installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata”;

L'ARPAS nella Relazione rilevava per quanto concerne gli aspetti faunistici che:

il "Monitoraggio Avifauna", sub 3.1 "avifauna e chiroteri" conferma la presenza nell'area in oggetto di 3 esemplari di Aquila Reale (*Aquila Crysaestros*), specie tutelata ai sensi della Convenzione di Berna Allegato II (19.9.1979, della direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 2.4.1979), della legge nazionale n. 157/1992 (articolo 2) e della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, quale specie rigorosamente protetta. L'esito del monitoraggio della specie ha accertato l'identificazione di una "area principale di alimentazione", senza però verificare "l'incidenza delle opere proposte con l'aerale di alimentazione e nidificazione della specie"; sul punto ARPAS ritiene che "sarebbe opportuno supportare il dato di monitoraggio con dati bibliografici riferiti a specifici studi sugli areali di alimentazione della specie, al fine di valutarne la congruità. Va evidenziata la necessità di una conformità del monitoraggio eseguito sui chiroteri rispetto alle Linee Guida Europee "Eurobats" (Eurobats, Publication Series N. 6 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revisione 2014) che costituiscono lo standard di riferimento (...) In ogni caso le conclusioni sull'assenza di incidenza delle opere sui "chiroteri" non sono supportate da evidenza scientifica e oggettiva e anche l'affermazione che le specie osservate non volano oltre i 6 metri dalla vegetazione non è condivisibile in quanto è noto che *Tadarida*, *Miniopterus*, *Hypsugo* e i *Pipistrellus* volano in campo aperto anche ad altezze di varie decine di metri e sono pertanto potenzialmente minacciate dalle pale eoliche".

e per quanto concerne gli effetti dell'inquinamento acustico che:

"si rimarca quanto precedentemente già espresso da ARPA - Dipartimento di Sassari: la valutazione di impatto acustico previsionale del parco eolico dovrà essere validata ponendo in essere il Piano di Monitoraggio Acustico post operam, che dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nelle "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici", elaborate dal Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente coordinate da ISPRA.

Sulla base delle considerazioni esposte al punto 3.2, si ritiene indispensabile che venga valutato l'impatto cumulativo del cantiere nelle fasi di lavorazioni contemporanee computando puntualmente i macchinari rumorosi indispensabili alla realizzazione delle stesse. Visto che alcuni ricettori sensibili, individuati dal Progettista, ricadono in prossimità della viabilità che si andrà ad utilizzare, si ritiene indispensabile che il traffico indotto sia valutato puntualmente ed inserito nello Studio di Impatto Acustico della fase di cantiere. Si ritiene altresì che venga integrato il "Piano di Monitoraggio Ambientale" includendo la fase di cantiere".

Il TAR ha accolto in pieno tutte le eccezioni e le motivazioni formulate dalle Amministrazioni pubbliche bocciando il ricorso. Per un più puntuale esame del dispositivo si rimanda alla lettura dello stesso che si riporta in allegato alle Osservazioni. Quel che preme evidenziare in questa sede è la singolare assonanza fra i contenuti delle presenti Osservazioni e le criticità sollevate dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi sul parco eolico di Florinas. Alla obiezione che il contesto ambientale e culturale non è né topograficamente in adiacenza, né di totale analogia, si può rispondere evidenziando il fatto che sia i richiami normativi, sia l'obbligo del rispetto dei Beni culturali costituiscono i principi di base del nostro ordinamento e quindi

prescindono dai contesti stessi. Per quanto poi concerne gli aspetti paesaggistici ed ambientali si può senza dubbio affermare che i valori ad essi attribuibili pur nella loro specificità geografica siano da ritenersi universali ed identitari e come tali essi stessi costituiscono delle “invarianti”.

Si OSSERVA che

- La Sentenza n.573/2020 del 23.10.2020 emessa dal TAR Sardegna costituisce un precedente giurisprudenziale che conferma in linea di principio e di fatto le motivazioni poste a fondamento del presente Atto di Osservazioni.



Pertanto, premesso che le sopra esposte “**OSSERVAZIONI**” vengano motivatamente (art. 24, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell’ambito del presente procedimento di valutazione d’impatto ambientale – V.I.A. a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente avvenuta in data 12.08.2020, da parte della sottoscritta Associazione ambientalista legalmente riconosciuta quale portatrice d’interessi, si

CHIEDE

In prima istanza che in virtù di quanto si **OSSERVA** nei punti sottoelencati:

- A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER
- B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
- C) SOTTO IL PROFILO DELL’IMPATTO PAESAGGISTICO
- D) SOTTO L’ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO.
- E) SOTTO L’ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO
- F) SOTTO L’ASPETTO LA DISPONIBILITA’ DELLE AREE
- G) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
- H) SOTTO GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA
- I) SOTTO L’ASPETTO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI
- J) SOTTO L’ASPETTO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM
- K) SOTTO L’ASPETTO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI
- L) SOTTO L’ASPETTO DELL’IMPATTO ACUSTICO
- M) SULLO STUDIO FAUNISTICO
- N) SULLA MINIERA DI SOS ENATTOS – OSSERVATORIO EINSTEIN TELESCOPE
- O) SULLA SENTENZA n. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA

SOTTO il PROFILO GIURIDICO il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiara l’improcedibilità dell’istanza per quanto ai sensi dell’art. 24 e 24 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e

successive integrazioni in relazione al Punto A) (mancata Consultazione del pubblico), dell'art.12 del Dlgs. 387/2003 (mancata disponibilità delle aree) e in conseguenza delle sostanziali ed ineliminabili carenze progettuali.

In seconda istanza che qualora la Commissione non ritenesse di accogliere le Osservazioni sulla improcedibilità della istanza in forza delle documentate e probanti motivazioni esposte ai sopraelencati punti, e per il significativo e negativo impatto ambientale che l'opera potrebbe arrecare all'area in oggetto e alla molteplicità degli ecosistemi che ivi sono presenti, il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. formuli un **GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** per il progetto del parco eolico denominato "Is Terenass " nei Comuni di Bitti (NU), Onanì (NU) e Buddusò (SS), compreso tra quelli elencati nell'allegato II alla Parte II del Dlgs. 152/06 e s.m.i. al comma 2 – Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW".-

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Li, 03 novembre 2020

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Li, 03 novembre 2020

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

Recapito:

Italia Nostra Sardegna
sardegna@italianostra.org
italianostrasardegna@pec.it